

Comune di San Giuseppe Jato

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 10.03.2022**

I N D I C E

CAPO I - Dilazioni di pagamento

- articolo 1 - oggetto del Regolamento
- articolo **2** - requisiti oggettivi e soggettivi
- articolo **3** - criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento
- articolo 4 - modalità di rateizzazione e/o dilazione
- articolo **5** - interessi
- articolo **6** - domanda di concessione
- articolo 7 - procedimento
- articolo **8** - provvedimento di concessione o diniego
- articolo **9** - controlli
- articolo 10 - mancato pagamento delle rate

CAPO II - Compensazione

- Articolo 11 - Compensazioni su iniziativa dei creditori dell'Ente
- Articolo 12 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

- articolo 13 - norme transitorie e finali
- articolo 14- norme di rinvio
- articolo 15 - entrata in vigore

CAPO I - Dilazioni di pagamento

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale.
2. La rateizzazione e/o la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura tributaria e patrimoniale in genere:
 - a. siano essi derivanti da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da iscrizione in ruoli ordinari ovvero da ingiunzioni di pagamento;
 - b. siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
3. Nel caso di contenzioso pendente, in qualsiasi grado di giudizio, la rateizzazione può essere accordata a condizione che venga preventivamente formalizzata la rinuncia allo stesso.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall' Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 202/bis del d.lgs. n.285/1992.
6. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dal funzionario responsabile dell'area competente.
7. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero date in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

Articolo 2

Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.
2. Possono beneficiare del pagamento del debito rateale e/o della dilazione del debito:
 - A. le persone fisiche che si trovino in situazioni di oggettiva e documentata indigenza, a prescindere dall'importo delle somme dovute;
 - B. gli altri soggetti che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica.
3. Si definisce "temporanea difficoltà economica" la situazione che comporta una significativa diminuzione del reddito. Essa può trovare causa in un periodo di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà in cui versa la singola

impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

4. Si considerano cause soggettive ostative:
 - A. la perdita di un reddito del nucleo familiare avvenuta nell'anno di pagamento o di notifica dell'avviso di accertamento.
 - B. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento della normale attività lavorativa;
 - C. qualunque altra condizione economica sfavorevole, che non consenta l'assolvimento del debito verso il Comune.

Dette condizioni possono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 3

Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

1. La rateizzazione e/o la dilazione del pagamento può essere concessa, su richiesta motivata del contribuente, in presenza dei requisiti previsti all'articolo precedente.
2. La rateizzazione e/o la dilazione non sono consentite:
 - a. quando è iniziata la procedura esecutiva per il recupero del debito da parte dell'ente;
 - b. quando il richiedente risulta già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni di somme concesse dall'Ente.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni nel pagamento di somme di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
5. La rateizzazione e/o la dilazione deve essere richiesta per la sorte capitale, per le sanzioni e per gli interessi maturati.

Articolo 4

Modalità di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

1. La rateizzazione potrà essere concessa in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente fino al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge.
2. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti relativi alla medesima tipologia di entrata. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria degli importi dei singoli atti.
3. Le rate saranno determinate, tenendo conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3, con riferimenti ai seguenti importi complessivi:

importo da rateizzare	numero rate
fino a € 120	nessuna rateizzazione
da € 120,01 a € 500,00	fino ad un massimo di 6 rate mensili
da € 500,01 a € 1.000,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili
da € 1.000,01 a € 1.500,00	fino ad un massimo di 18 rate mensili
da € 1.500,01 a € 2.000,00	fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 2.000,01 a € 5.000,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili
da € 5.000,01 a € 10.000,00	fino ad un massimo di 48 rate mensili
oltre € 10.000,01	fino a 60 rate mensili

4. L'ammontare di ciascuna rata mensile non può essere inferiore a € 60,00 e la durata del piano rateale non può eccedere, in ogni caso, i 60 mesi.
5. Nel caso in cui sussistano le condizioni di oggettiva indigenza di cui all'articolo 2 lettera a. l'importo minimo della rata mensile può essere ridotto a € 30,00, senza alcun limite massimo di durata del piano rateale.
6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e sono di uguale importo, con arrotondamento per eccesso all'unità di euro più vicina. La prima rata deve essere versata entro giorni sette dalla data di concessione della rateizzazione.
7. Il beneficiario della rateizzazione dovrà esibire o trasmettere, anche tramite posta elettronica, all'ufficio comunale competente, nei 10 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento.
8. Il soggetto interessato ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati fino alla data di estinzione del debito stesso.

Articolo 5 Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione al Comune della richiesta da parte del debitore.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti, unitamente all'importo rateizzato, alle scadenze stabilite.

Articolo 6

Domanda di concessione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà economiche, intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione e/o dilazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'ufficio comunale competente.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere
 - a. L'espressa indicazione della richiesta di rateizzazione;
 - b. L'esatta indicazione degli estremi del procedimento da cui si scaturisce il debito (avviso di accertamento, avviso bonario, avviso di messa in mora, etc.);
 - c. La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione,
3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 , comma 2, (condizioni di indigenza o di temporanea difficoltà economica). In particolare:
 - a. Per le persone fisiche, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - b. Per le società, associazioni e le persone giuridiche la documentazione aggiornata idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, o raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante.

Articolo 7

Procedimento

1. L'istruttoria della domanda di rateizzazione viene effettuata dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica. Detta ulteriore documentazione dovrà essere presentata perentoriamente entro il termine, non inferiore a 5 giorni, che il funzionario stesso indicherà nella richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione del debito.

Articolo 8
Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta il funzionario responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria compiuta, adotta il provvedimento di concessione ovvero di diniego della rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, il provvedimento può essere consegnato direttamente all'interessato, che rilascerà ricevuta.
4. Il funzionario responsabile del procedimento trasmette al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il prospetto riepilogativo delle rateizzazioni di pagamento concesse nel semestre precedente.

Articolo 9
Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, unitamente agli allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione presentata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene, in ogni caso segnalato alla competente autorità giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

Articolo 10
Mancato pagamento delle rate

1. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
2. Nel caso in cui, durante il periodo di rateizzazione, intervenga uno stato di oggettiva indigenza, non si darà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente qualora, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento omesso, il debitore faccia richiesta di una nuova rateizzazione del debito secondo le previsioni dell'articolo 4 comma 5 del presente regolamento.

CAPO II – Compensazione

Articolo 11

Compensazione su iniziativa dei creditori dell'Ente

1. I soggetti che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune in relazione a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al Funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione e al Funzionario responsabile del servizio finanziario, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. l'importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c. l'esposizione del credito da compensare e il relativo titolo;
 - d. la dichiarazione che con la compensazione del credito l'obbligazione si intende estinta, e la rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o l'impegno ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
3. Anche le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice civile, sulla base di una espressa richiesta del creditore contenente gli elementi di cui al precedente comma.
4. Restano, in ogni caso, impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute

Articolo 12

Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili. La compensazione legale è sempre esclusa quanto il credito del Comune risulta formalmente contestato o nei casi previsti dall'articolo 1246 del codice civile.
2. Non si procede a compensazione legale nel solo caso in cui la somma a debito del Comune consista in sussidi e/o contributi assegnati o spettanti a soggetti in documentate condizioni di indigenza e/o di disagio sociale.
3. Il Funzionario responsabile di Area, assunto l'impegno di spesa in favore di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni o altri soggetti aventi residenza o sede nel territorio del Comune, al fine di evitare il maturare di ritardi nella successiva procedura di liquidazione, è tenuto a verificare che gli stessi siano in regola con il pagamento dei tributi locali e/o di altri importi comunque dovuti al Comune. Le risultanze della verifica devono essere comunque riportate nel provvedimento di liquidazione. Qualora il soggetto risultasse a debito il

Funzionario provvede a formalizzare la compensazione, indicando nella determinazione di liquidazione della spesa la natura e l'importo del credito compensato.

4. Emesso il provvedimento di liquidazione, e contestuale compensazione, il Funzionario responsabile di Area ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e al Servizio Tributi o al Servizio competente. Qualora il credito compensato risulti iscritto a ruolo, il Servizio Tributi o il Servizio competente comunica tempestivamente al concessionario l'importo riscosso mediante compensazione, procedendo altresì ad operare il relativo sgravio.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ricevuta la determinazione di liquidazione provvede ad emettere gli ordinativi di riscossione e di pagamento necessari a dare corretta evidenza contabile all'operazione di compensazione.

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 13 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 ottobre 2019, che deve intendersi abrogato dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari previgenti.

Articolo 14 Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia, ed in particolare alle previsioni di cui all'articolo 19 dei DPR 602/73.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.